

IL FORO AMMINISTRATIVO

ISSN 2284-2799

RIVISTA MENSILE DI DOTTRINA E GIURISPRUDENZA

Vol. VII - Febbraio 2020

2

DIRETTA DA

GIORGIO GIOVANNINI, ALBERTO ROMANO, MARIA ALESSANDRA SANDULLI

Si segnalano all'attenzione del lettore

Cons. St., ad. plen., 20 febbraio 2020, n. 6, <i>in tema di legittimazione a ricorrere delle associazioni rappresentative di utenti o consumatori</i>	224
Cons. St., sez. IV, 4 febbraio 2020, n. 888/o., <i>che rimette all'Adunanza plenaria vari quesiti concernenti l'accesso ai documenti reddituali, patrimoniali e finanziari</i>	237
Cons. St., sez. V, 21 febbraio 2020, n. 1326, <i>che subordina l'applicabilità delle norme internazionali, di quelle della CEDU e della Carta sociale europea alla loro conformità alla Costituzione</i>	251
TAR Lombardia, Brescia, sez. II, 26 febbraio 2020, n. 166, <i>che riconosce la legittimità del diniego di concessione di uno spazio pubblico allorché la richiedente associazione politica ometta di dichiarare la volontà di rispettare la Costituzione e i suoi corollari</i>	272
TAR Lazio, Roma, sez. I, 10 febbraio 2020, n. 1735, <i>in tema di obbligo delle società concessionarie autostradali di garantire la sicurezza del traffico: profili giurisdizionali e sostanziali</i>	299
TAR Lazio, Roma, sez. II, 7 febbraio 2020, n. 1680, <i>che, su impugnativa dell'AGCM, riconosce la legittimità della proroga dell'affidamento del servizio di trasporto pubblico di superficie e di metropolitana in favore di ATAC s.p.a.</i>	314
In questo fascicolo Osservatori di giurisprudenza: <i>Osservatorio sulla giustizia amministrativa</i>	169

CORTE COSTITUZIONALE

30 - 26 febbraio 2020 — Pres. Cartabia — Rel. Barbera — Cons. Stato nel proc. A. s.r.l. e altri c. V. P. e altri.

[1960/192] Corte costituzionale - Procedimento - Parti - Contraddittorio davanti alla Corte costituzionale - Intervento nel giudizio incidentale - Soggetti estranei al giudizio a quo e non titolari di interesse qualificato immediatamente inerente al rapporto sostanziale in esso dedotto - Difetto di legittimazione - Inammissibilità degli interventi.

[7984/408] Veneto - Urbanistica ed edilizia - Norme regionali - Riordino e rigenerazione del tessuto edilizio urbano già consolidato - Possibili ampliamenti e ricostruzioni di edifici esistenti situati nelle zone territoriali omogenee di tipo B e C sino ad un massimo del 40 per cento dell'altezza dell'edificio esistente - Denunciata violazione dei principi fondamentali nella materia "governo del territorio" e della competenza statale esclusiva in materia di "ordinamento civile" - Carente motivazione sulla rilevanza - Inammissibilità delle questioni.

Sono dichiarati inammissibili, per difetto di legittimazione, gli interventi spiegati da ANCI VENETO — Associazione Regionale dei Comuni del Veneto ed ANCE VENETO — Associazione Regionale dei Costruttori Edili del Veneto nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 8-bis, della legge reg. Veneto n. 14 del 2009. Tali soggetti non sono parti del giudizio a quo e non sono titolari di un interesse, immediatamente inerente al rapporto sostanziale dedotto in giudizio, che ne legittimi l'intervento. Secondo costante giurisprudenza costituzionale, sono ammessi ad intervenire nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale, in base all'art. 25 della legge n. 87 del 1953 e all'art. 3 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale del 7 ottobre 2008, i soggetti che erano parti del giudizio a quo al momento dell'ordinanza di rimessione. L'intervento di soggetti estranei al detto giudizio principale (art. 4, comma 3, delle Norme integrative) è ammissibile soltanto per i terzi titolari di un interesse qualificato, inerente in modo diretto ed immediato al rapporto sostanziale dedotto in giudizio e non semplicemente regolato, al pari di ogni altro, dalla norma oggetto di censura. (Precedenti, sentenze n. 206 del 2019 e ordinanza letta all'udienza del 4 giugno 2019, n. 217 del 2018, n. 120 del 2018 e ordinanza letta all'udienza del 10 aprile 2018).

Sono dichiarate inammissibili, per carenza di motivazione in ordine alla rilevanza, le questioni di legittimità costituzionale — sollevate dal Consiglio di Stato in riferimento all'art. 117, commi secondo, lettera l), e terzo, Cost. — dell'art. 9, comma 8-bis, della legge reg. Veneto n. 14 del 2009, in base al quale taluni ampliamenti e ricostruzioni di edifici esistenti sono consentiti anche in deroga alle disposizioni in materia di altezze previste dal d.m. n. 1444 del 1968, sino ad un massimo del 40 per cento dell'altezza dell'edificio esistente. Le censure riguardano il fatto — non rientrante fra gli aspetti controversi nel giudizio a quo, il quale aveva ad oggetto cosa dovesse intendersi per "edificio esistente" — che il suddetto aumento in altezza sia consentito anche in deroga alle disposizioni in materia di altezze previste dal d.m. n. 1444 del 1968.